

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****MINISTERO DELLE RISORSE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 23 agosto 1996.

Recepimento della direttiva della Commissione 96/18/CE del  
19 marzo 1996.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modifiche;

Vista la direttiva 96/18/CE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE, l'allegato III della direttiva 69/208/CEE e l'allegato III della direttiva 70/458/CEE;

Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 96/18/CEE del 19 marzo 1996 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di foraggere e di specie ortive, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 398, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerando che la direttiva 96/18/CE ha modificato la direttiva 66/401/CEE nella colonna 2, allegato III; la direttiva 69/208/CEE, nella colonna 2, allegato III; la direttiva 70/458/CEE, punto 1, allegato III, relativamente al peso massimo di un lotto;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 96/18/CE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lettera B), foraggiere, colonna 2, la cifra «20» è sostituita dalla cifra «25» per quanto riguarda le specie:

Lupinus albus  
Lupinus angustifolius  
Lupinus luteus  
Pisum sativum  
Vicia faba  
Vicia sativa

Art. 2.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 dicembre 1971, alla lettera E), piante oleaginose e da fibra, colonna 2, la cifra «20» è sostituita ogni volta dalla cifra «25», e la cifra «10» è sostituita dalla cifra «25», per quanto riguarda il *Carthamus tinctorius*.

Art. 3.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lettera F), piante ortive, peso massimo di un lotto, il testo è così modificato:

a) sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> e <i>Vicia faba</i> . . . . .	25 t
b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> e <i>Vicia faba</i> . . . . .	20 t
c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano. . . . .	10 t

Il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1996

Il Ministro: PINTO